

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

6

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.
In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2022

Notariorum Itinera

Varia

6

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano parte delle spese di stampa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova.

INDICE

Presentazione	pag.	IX
I. La giustizia e i suoi strumenti		
Ettore Dezza, « Hec est quedam inquisitio ». <i>Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune</i>	»	3
Cristina Mantegna - Francesca Santoni, « Omnia mea mecum porto »: <i>i libri di Bartolomeo de Iordano, notaio e giudice alla fine del Duecento</i>	»	25
Stefano Degli Esposti, <i>Fildesmido da Mogliano e i signori di Sant'Angelo: processi e liti tra domini locali nella Marca della prima metà del XIII secolo</i>	»	57
II. La giustizia e i suoi linguaggi		
Alessandra Bassani, <i>Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena</i>	»	89
Valentina Ruzzin, <i>Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)</i>	»	107
Francesco Pirani, <i>La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)</i>	»	131
Marta Luigina Mangini, <i>Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo</i>	»	157
Marta Calleri, <i>L'altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti</i>	»	183
Ermanno Orlando, <i>Il sistema di composizione negoziale ed extragiudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo</i>	»	203
III. La giustizia in Europa		
Simone Balossino, <i>Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo</i>	»	219

Thomas Delannoy, <i>Un tabellionage original: l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes dans le duché de Bretagne</i>	pag.	247
Maria Luisa Domínguez-Guerrero, <i>Los escribanos del concejo ante la justicia: un pleito por el acceso al oficio</i>	»	271
Rocío Postigo Ruiz, <i>Los escribanos de la justicia de Sevilla. Las ordenanzas de 1442</i>	»	293
Miguel Calleja-Puerta, <i>Práctica judicial y producción de documentos en los reinos de León y Castilla (1150-1250 ca.)</i>	»	323
Adinel C. Dincă, <i>Il ritratto di un notaio pubblico della Transilvania tardo-medievale: Urbanus Petri de Stynawia († ca. 1471). Aspetti sociali, legali e paleografici</i>	»	347
IV. La giustizia della Chiesa		
Sandra Macchiavello, <i>La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)</i>	»	373
Emanuela Fugazza, <i>Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria</i>	»	395
Livia Orla, <i>Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV</i>	»	413
Maria Cristina Cunha - Maria João Oliveira e Silva, <i>Notai pubblici e notai della curia nelle udienze ecclesiastiche di Braga e Porto (secoli XIII e XIV)</i>	»	437
Mariangela Rapetti, <i>Secreto e secretarios nei Tribunali dell'Inquisizione spagnola. Il caso di Sassari intorno al XVII secolo</i>	»	449
V. La giustizia nell'Italia centro-meridionale		
Maria Galante, <i>L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi</i>	»	471
Giuliana Capriolo, <i>Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria di XIII secolo</i>	»	483
Corinna Drago Tedeschini, <i>Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (secc. XIII-XV)</i>	»	499

Bianca Fadda, <i>Notai e documentazione nella Sardegna dei giudici (secc. XII-XIII)</i>	pag.	519
Cristina Carbonetti Vendittelli, <i>La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo</i>	»	537
Matthieu Allingri, <i>Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans: autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarantee (XII^e-XIV^e siècle)</i>	»	551
Maria Cristina Rossi, <i>Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un « ceto » emergente</i>	»	591

VI. La giustizia nell'Italia settentrionale

Giovanna Maria Orlandi, <i>Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Ioço e il suo frammento di metà Duecento</i>	»	619
Paola Guglielmotti, <i>Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento</i>	»	637
Antonella Rovere, <i>Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'</i>	»	663
Antonio Olivieri, <i>Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento</i>	»	685
Paolo Buffo, <i>Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)</i>	»	709
Stefano Talamini, <i>Notai e cancellieri nella Repubblica di Venezia tra Medioevo ed Età moderna. Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili</i>	»	731



Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)

Valentina Ruzzin

valentina.ruzzin@unige.it

1. Premessa

L'atto di recepire testimonianza in causa vertente è, come è noto e probabilmente anche ovvio, l'azione per eccellenza opposta dall'accusa e dalla difesa durante un procedimento, sia esso istituito innanzi all'autorità giudiziaria, sia esso affidato al pronunciamento arbitrale¹. Se richiesto dalle circostanze, è principalmente su questo tipo di evidenza che si poggiano le azioni decisionali dei giudici, attraverso un'operazione di ricezione, scritturazione e ri-lettura della deposizione che, per i secoli oggetto di questo contributo, è saldamente affidata al notaio². Non stupisce quindi che i teorici dell'*Arz* abbiano previsto nei loro testi formulari e didascalici ampie spiegazioni, non solo tecniche, circa il lavoro che questo professionista dovesse intraprendere quando, nell'esercizio della sua funzione, si fosse trovato a affrontare la deposizione giurata: Rolandino, Ranieri, Giovanni da Viterbo spendono diversi passi ad illustrare tutto ciò che possa riguardare la sfera della testimonianza, dall'accertamento sulla qualità morale che deve avere il testimone alle raccomandazioni circa la verifica sulla modalità con cui il teste viene a conoscenza del fatto, che, come è noto, è questione fondamentale³.

E però qui è già avvenuto un salto che non è affatto ordinario né in senso simbolico né in quello concreto, ovvero che ciò che per definizione nasce *dictum*, la *vox*

¹ Argomento per il quale si veda CALLERI 2022 in questo stesso volume.

² Il valore probatorio della testimonianza in relazione/contrapposizione allo *instrumentum* fu oggetto dell'interesse prolungato dei canonisti, sulla scia d'altronde delle prime decretali che avvisarono a chiare lettere circa l'innaturalità del presupporre che ciò che è scritto su un brandello di animale morto potesse valere quanto e più della viva voce di un uomo (« Etsi secundum legitimas sanctiones eandem vim obiteant instrumentorum fides et depositiones testium in litibus exercendis, non tamen quodlibet instrumentum tanti debet esse momenti, ut trium vel plurium idoneorum depositionibus praeferantur »: Innocenzo III, X,2,22,10; « Certum est quod contra ius est officium tabellionis, quia chartae animalis mortui creditur sine adminiculo alio. Sed contra ius naturale nulli venire licet sua autoritate »: Innocenzo IV su Gregorio IX, in X,2,22,14). Si vedano le riflessioni su questi aspetti per l'evoluzione della prassi documentale di PUNCUH 2006, pp. 278-280, e NICOLAJ 2003, pp. 57-60.

³ Argomento per cui si veda soprattutto BASSANI 2012 e BASSANI 2017. Anzi, lo stesso Rolandino, nell'introdurre il tema, osserva che è necessario condensarlo « quia hec materia latissima est »: ROLANDINUS, p. 344, col. I.

*viva*⁴, diviene scritto, e soltanto attraverso quel passaggio acquisisce alcuni requisiti che l'epoca ormai genericamente chiede⁵. Il notaio, d'altronde, almeno teoricamente dovrebbe maneggiare sempre questo tipo di esperienza: il suo sapere tecnico iscrive entro gabbie affidabili, sicure e funzionali, rappresentate dalle forme documentarie, la volontà dell'interlocutore, senz'altro espressa inizialmente a parole. Sul ruolo centrale del notaio come fautore della molteplice trasformazione in pratica di scrittura del racconto del testimone, alcuni validi studiosi hanno già prodotto svariati, interessanti, studi, grazie ai quali non è più ammissibile alcuna ingenuità di lettura del fenomeno⁶: non soltanto è spesso il notaio a interrogare concretamente i testimoni, se ne ha ricevuto mandato⁷, ma anche spesso traduce in altra lingua, forse riconduce a certe logiche le parole ascoltate, e comprime entro uno spazio scrittorio ragionevole ciò che ascolta senza sminuirne l'efficacia e la pregnanza⁸. La testimonianza assume quindi il valore di fonte polivalente e forse unica nella sua complessità e stratigrafia.

2. *Deposizioni e imbreviature: un punto particolare di osservazione*

Per il patrimonio documentario ligure non sono mai stati condotti studi sistematici sulle risultanze documentarie relative della giustizia pubblica medievale, forse anche perché, per uno sfortunato caso, pochissimi sono in generale i documenti anteriori al XII secolo genericamente relativi a controversie, a prescindere da come o innanzi a chi siano dibattute: soltanto due placiti, privi di spunti, e sparuti altri cenni che non consentono di seguire tracce relative a prassi locali, per non dire for-

⁴ Sul concetto, assai ricorrente, di contrapposizione tra *vox viva* (prova dei testi) e *vox mortua* (prova documentale) si veda ad esempio anche quanto espresso in PETRONIO 1989, pp- 61-65.

⁵ Sul miraggio di oggettività delle testimonianze (ma come, d'altronde, di ogni risulanza documentaria), metteva in guardia già Vallerani, là dove ad esempio osservava che la « costruzione » del fatto storico che dovrebbe essere oggetto delle deposizioni « sfugge a criteri puramente improntati alla verità per contaminarsi con elementi esterni, relativi alla persona » (VALLERANI 2005, p. 87).

⁶ Rimando, oltre che ai contributi di BASSANI 2022 e PIRANI 2022 contenuti in questo volume, ed a quelli di cui a nota 3, a FAINI 2001, LETT 2009, PROVERO 2006 e FOIS 2013.

⁷ In una serie di cause che vedono coinvolto il comune stesso di Genova, la questione è chiaramente esplicitata. Nella causa con le comunità di Portovenere e di Diano, ad esempio, i testimoni raccolti sono *interrogati et recepti per me Iobannem Mastracium notarium subscriptum et scribam deputatum* (1375, Genova, Archivio di Stato di Genova (ASGe), *Manoscritto* 104, ff. 121r e 174r); nella causa tra il comune e la Maona di Cipro, le deposizioni sono ricevute da due giurisperiti e dal notaio Raffaele *de Guascho* (1377, *ibidem*, f. 175r); in quella per la manutenzione del castello di Ameglia, sono esaminati dal notaio scriba Lodisio Tarigo (*ibidem*, f. 291r).

⁸ Nella legislazione genovese dei secoli XIV-XV è previsto un tariffario specifico per lo scriba in occasione di deposizioni, che notoriamente potevano essere anche molto laboriose e lunghe da redigere: *v.* nota 30.

mulari, anteriormente ad alcune date⁹. Perduto poi, come è noto, l'archivio di matrice governativa anteriore alla fine del XIV secolo – tranne qualche sparuta rimanenza – sono ancora una volta le imbreviature notarili a fornire materiale di studio a partire dal primo XIII secolo.

Le risultanze che costituiscono il campione alla base di questo contributo hanno una modalità di trasmissione molto differenziata tra loro, che in parte dipende dalla natura stessa della deposizione: si tratta di interi fascicoli di matrice pubblica, o loro brevi frammenti, per le deposizioni rese in giudizio, oppure di singole imbreviature entro protocolli di notariato privato per le altre forme esistenti di testimonianza, come si dirà più avanti¹⁰. Per il primo caso, la nota commistione di documentazione privata, pubblica e ibrida che caratterizza il complesso archivistico genovese restituisce infatti un discreto numero di occorrenze, laddove cioè il notaio che fosse anche scriba al servizio di una magistratura non abbia rispettato rigorosamente la suddivisione prevista per le produzioni private e curiali¹¹ o, con più semplicità, alcune parti del materiale da lui elaborato siano pervenute tra loro mischiate per svariati motivi: è un patrimonio quindi attualmente *scorporato* all'interno di unità archivistiche numerose e spesso non descritte negli strumenti di corredo oggi disponibili fino a quel grado di dettaglio¹². Sarebbe infatti utile poter tratteggiare preliminarmente le risultanze pervenute, quantificando i frammenti trasmessi e la titolarità delle curie: i

⁹ *Placiti*, II/1, n. 219; *Placiti*, III/1, n. 361. Personalmente ritengo invece da esplorare meglio l'attenzione particolare che riveste l'argomento notariato e l'uso locale della scrittura documentale nel cosiddetto *Breve de consuetudine* del marchese Alberto (1056), ovvero un ampio riconoscimento alla collettività genovese di usi e, appunto, consuetudini locali. Se ne vedano ad esempio le considerazioni in PIERGIOVANNI 2004. Per un caso unico e molto interessante della metà del XII secolo si veda naturalmente MACCHIAVELLO 2022 in questo stesso volume.

¹⁰ A titolo di esempio, interi fascicoli di testimonianze si sono conservati per la produzione di *Antonio de Inghibertis*, nn. 152-185, mentre singole risultanze emergono dai frammenti di cui a nota 19.

¹¹ La norma statutaria imponeva che tutti gli atti giudiziari fossero redatti nei cartolari comunali: *Statuti di Pera*, p. 635, ritenuti, come è noto, nucleo più antico degli Statuti genovesi. Per un quadro sulla genesi degli Statuti genovesi e i complessi rapporti di filiazione tra i vari frammenti pervenuti v. PIERGIOVANNI 1980, SAVELLI 2003.

¹² In *Cartolari notarili genovesi 1956-1961*, ad esempio, che descrive proprio le prime 150 unità del fondo, non sono presenti cenni, se non occasionali, all'esistenza di materiale giudiziario, né esso è ipotizzabile sulla base dei luoghi di rogito, non sempre censiti con accuratezza. In merito alla genesi degli archivi genovesi v. le considerazioni riassuntive nel recentissimo GARDINI cds e bibliografia ivi indicata. Sulla tenuta di archivi di materiale giudiziario, sebbene per la prima epoca moderna, si vedano le considerazioni GIORGI - MOSCADELLI 2012. Per alcuni casi di produzione di registri specifici di materiale giudiziario v. PUNCUH 2006 e CALLERI 2021.

lavori degli ultimi anni in questo senso lasciano sperare che presto si possa almeno censire buona parte delle magistrature esistenti alla metà del XIII secolo¹³.

Per quanto riguarda invece testimonianze rese non durante un vero e proprio dibattimento giudiziario ma per altri motivi, o in preparazione di esso, esse seguono percorsi di conservazione naturalmente più vari: si possono trovare entro qualunque protocollo o filza notarile, con alcune fluttuazioni quantitative che, come si dirà, più che dalla natura dell'atto in parte dipendono dal periodo di elaborazione. Questo condiziona molto la frequenza di trasmissione, che è nettamente superiore a quella dell'altra occorrenza.

Ciò che non cambia in entrambi i casi, però, è che la documentazione ligure consente un livello inusuale di osservazione – l'imbreviatura – per questo tipo di materiale, che impone alcune riflessioni, oltre che su temi riscontrati altrove, su problematiche che riguardano alcuni aspetti più strettamente diplomatistici, ovvero quelli maggiormente legati alle strutture cui i notai ricorrono per confezionare tali tipologie di verbalizzazione. Spostando cioè parzialmente il *focus* dalle formalità previste per la validazione in originale del materiale giudiziario e dunque per la sua circolazione e la sua conservazione – le modalità e le ragioni che sottendono a una custodia di lunga durata delle deposizioni sono variabili – emerge la struttura 'nuda', che sta a monte di ogni consegna alle parti: si tratta di un'elaborazione non scontata, carica di significati procedurali, tecnici e dottrinali, e di cui spesso, in altre circostanze, non si ha alcuna visione. Sotto il punto di vista teorico, la questione fondamentale è infatti forse su chi ricada la responsabilità formale della risultanza scritta, ovvero se e in quale misura la capacità certificatoria propria del notaio intervenga nel garantire valore alla deposizione, e anche attraverso quali passaggi strutturali egli possa costruire forme documentali specificamente adatte alle circostanze. Strettamente connesso a questo aspetto è poi il tema relativo ai tempi e modi di scritturazione delle deposizioni, se cioè essa avvenga in presa diretta o meno, e quindi allora attraverso quante e quali fasi di elaborazione intermedia, e su quali supporti conservati o meno, si pervenga alla confezione di ciò che a noi è stato trasmesso. Sono quesiti che rispondono in effetti ad alcuni nodi fondamentali della diplomazia e che restituiscono al notaio-scriba una centralità che in parte è stata forse sottostimata, perché, al di là delle metamorfosi e delle transizioni della teoria procedurale e delle forme istituzionali, la circostanza per cui sia poi materialmente il notaio – per non dire quello specifico, singolo, notaio – a confezionare e tramandare, oppure, al contrario, a omettere, non curare e addirittura cestinare interi passaggi dell'*iter* nella sua destinazione finale, rimette in gioco molte questioni. Questo contributo intende quindi esplorare le risposte del notariato di matrice genovese posto

¹³ Si veda ad esempio ORLANDI 2022 in questo stesso volume.

di fronte a tali questioni: come si redige la *vox viva* di un teste? Quale apporto specifico può, o deve, garantire il notaio?

3. Tre modelli strutturali diversi

Censendo la documentazione notarile ligure su una diacronia di oltre quattro secoli, emergono globalmente tre spunti di riflessione sul tema della testimonianza e sulle domande appena poste. Si tratta di tre modelli strutturali diversi, che rispondono ad altrettanto diverse esigenze documentali e procedurali, e che presentano di conseguenza tre gradi differenti di coinvolgimento della *publica fides* notarile, ma anche – lo anticipo – di quella qualità specifica che hanno questi professionisti di potersi costituire come conservatori della parola e volontà altrui, depositari, per un tempo che può non avere limiti, dell'agire o del dire degli altri. Per maggiore chiarezza e per completezza di analisi è necessario suddividere l'esposizione esplorando di volta in volta la struttura documentaria individuata.

3.1 In giudizio

La tipologia di testimonianza maggiormente rappresentativa è senza dubbio quella resa in giudizio. Per la sua disamina, il punto di partenza obbligato, allora, non può non essere il noto registro savonese del notaio Martino (1203-1206), ad oggi il più antico protocollo di materiale civilistico rinvenuto¹⁴. Pubblicato nel 1974 da Dino Puncuh sulla base della sua tesi di laurea, esso costituì non solo una pietra miliare per alcuni filoni della diplomatica, ma anche fonte per l'editore stesso, come spesso accade, di alcune riflessioni più ampie. Il quesito relativo alla *fides* di quel tipo di redazione in ambito ligure era già stato posto, e risolto, proprio da Puncuh, che, come è noto, dissentì dal magistero di Torelli, riconoscendo il valore di scrittura pubblica già a quella produzione:

« ci sembra azzardato però affermare che solo in età più tarda della nostra si sia giunti al principio che fa del verbale di deposizioni testimoniali un vero atto di ufficio. Non si tratta, a nostro avviso, di termini cronologici, bensì geografici; più che studiare i tempi sarebbe necessario indagare sulle condizioni che hanno determinato il sorgere dei sistemi in questa o quella città »¹⁵.

Dunque si può dire che, da quel momento in avanti, per questo tipo di documentazione di matrice genovese *nulla quaestio* sulla responsabilità procedurale: molto più vario e incerto invece il tema delle pratiche redazionali. Il notaio Martino destinò un fascicolo intero – il VI del suo cartolare al servizio del comune di Savona – proprio alla scrittura-

¹⁴ Martino, valorizzato tra gli altri da PADOA SCHIOPPA 2014.

¹⁵ PUNCUH 1965, p. 25. Su questi argomenti si veda in questo stesso volume anche ROVERE 2022.

zione, quasi sempre in presa diretta, delle deposizioni testimoniali di svariate decine di processi, restituendo quindi traccia di una gestione complessa e in parte preordinata delle testimonianze¹⁶; altri professionisti suoi contemporanei attivi a Genova compiono però scelte redazionali differenti, ovvero propongono fascicoli di documentazione mista (*positiones, tituli, dicta, positiones*), come ad esempio sembrerebbe fare Giovanni di Guiberto (1200), che scrittura le varie fasi dei procedimenti una di seguito all'altra nell'unico breve frammento giudiziario pervenuto dovuto alla sua mano¹⁷. Qualcuno sembra a sua volta lavorare in presa diretta e con redazione alternata, come maestro Salmone (1222-1226), che propone abbreviature spesso troppo disordinate per essere seconde stesure¹⁸; qualcun altro lavora invece sulla base di una prima elaborazione poi evidentemente non destinata alla conservazione: questo suggeriscono alcune minute fortunosamente rimaste tra le carte dei registri di Oberto scribe *de Mercato* (1179-1214), Guglielmo *sapiens* (1210), Raimondo Medico (1210-1216), Gandolfo di Sestri (1229) e Bonvassallo *de Maiori* (1236)¹⁹. In particolare, è interessante il caso dell'allegato conservato nel protocollo di Raimondo Medico: il notaio si limita a scrivere le risposte, affermative, del teste direttamente in calce ai *tituli* probabilmente consegnati alla curia dalla parte denunciante²⁰.

Ogni traccia sembra quindi suggerire una grande fluidità di risposte e di modalità: il notaio-scriba si muove libero nella gestione redazionale delle deposizioni in giudizio a patto che in qualche modo le faccia poi confluire entro un registro di matrice almeno parzialmente pubblica²¹. D'altronde nelle fonti statutarie, sebbene più tarde²², talvolta

¹⁶ Martino, nn. 767-797.

¹⁷ Giovanni di Guiberto, I, nn. 93-101. La 'fama' di Martino ha oscurato l'esistenza di questo piccolo fascicolo di materiale di poco precedente, sul quale anche GIORGI 2021, pp. 40-41.

¹⁸ *Liber Salmonis*. Il volume non è di facilissima consultazione a tale proposito poiché vi si alternano documenti presentati in edizione ad altri soltanto regestati, seppur in forma estesa.

¹⁹ Tali esempi sono volutamente scelti entro la metà del XIII secolo. Rispettivamente sono in: ASGe, *Notai Antichi* 4, allegato a; *Notai Antichi* 7, allegato O; *Notai Antichi* 5, allegato F inserto f. 29; *Notai Antichi* 18/II, allegato D; *Notai Antichi* 20/I, allegato A. Particolarmente interessante peraltro anche l'allegato L di *Notai Antichi* 7, verosimilmente legato anch'esso alla produzione di Guglielmo *sapiens*: si tratta dei *tituli* su cui condurre alcune interrogazioni di testimoni per una causa purtroppo non pervenuta. Per la produzione di Oberto scribe *de Mercato* v. CALLERI 2019b. I casi qui richiamati ricordano in parte quello che sta emergendo per Bologna dagli studi di MODESTI 2021.

²⁰ Sul modello: « Respondit Ug(olinus): credo » (per la segnatura v. nota precedente). Fa eccezione la risposta all'ultimo *titulus*, l'unica più articolata. La mano potrebbe non essere quella di Raimondo Medico, sebbene il cartolare entro cui si trova l'allegato sia interamente prodotto da quest'ultimo.

²¹ Su questo si veda poco oltre.

²² V. nota 11.

si allude ad alcune prassi che lasciano intendere che le deposizioni possano avvenire davanti al solo notaio e in assenza del magistrato competente, e non sottointendendo l'esistenza di un notaio di parte: per il testimone di genere femminile si prescrive che gli scribi si accertino soltanto di ascoltarne il giuramento in pubblico, mentre possono addirittura riceverne la deposizione anche recandosi presso l'abitazione, al fine di evitarne la presenza nei palazzi del Comune e presso la residenza del podestà²³. In altri passi si prescrivono obblighi per il magistrato o il suo notaio, evidentemente avvallando l'interscambiabilità *de facto* dei due in alcune circostanze o, in modo ancora più generico, per la curia²⁴.

L'impianto strutturale che si trova proposto già da Martino per la scritturazione di questo tipo di testimonianze, ma anche dai notai genovesi suoi contemporanei, è molto scarso e, come si è detto, il peso della responsabilità procedurale appare già basato tutto sull'*auctoritas* del magistrato giudicante, il che è peraltro in linea con quanto si osserva a Genova dalla metà del XII per quanto riguarda altre fasi della procedura e le conseguenti pratiche di redazione²⁵. Il notaio, cioè, inquadra la deposizione entro una cornice formale estremamente succinta: un'introduzione che richiama il sunto sommario della controversia o i cenni fondamentali dei *tituli* presentati dalle parti, e l'elenco nominale di tutti i testimoni chiamati a deporre²⁶. Una

²³ *Leges Genuenses*, coll. 837 e 955, da cui: « Insuper statuimus quod ipse mulieres cogi non possint deponere dicta et attestaciones earum in domo habitacionis predicti domini Potestatis. Possint tamen ipse mulieres, et eis liceat, earum dicta et attestaciones deponere ad banca ubi ius dicunt dominus Potestas et alii officiales predicti in palatio novo communis. Si vero ipse mulieres, occaxione testificandi, venire ad palatia honestatis intuitu recusarent, teneantur magistratus predicti notarium qui scribere debuerit testificationem ipsarum, aut dictum seu informationem, mittere ad locum ubi talis mulier fuerit; ita quod ipsa occaxione venire ad palatium, si mulieres ipse noluerint, non cogantur ».

²⁴ Sulla possibilità ed esempio di raccogliere le denunce (*Leges Genuenses*, coll. 291, 603, 608) o di ricevere i compensi degli appelli (*Statuti di Pera*, cap. 57).

²⁵ Si pensi ad esempio alla procedura di copiatura in autentico, per la quale ROVERE 1997b, all'elaborazione dello strumento dei lodi, su cui ROVERE 1997a e ROVERE 2009, o, ancora, ai procedimenti di emancipazione già presenti in Giovanni scriba: ROVERE 2012 e RUZZIN 2019.

²⁶ A titolo di esempio: « L(eguntur) testes Oberti de Lupocurto contra Rusignolum de Stella; ex eo quod ipse Rusignolus abstulit vi patri ipsius Oberti, scilicet Oberto, vaccas II nec eas postea habuit nec eius pater nec earum valens. ¶ Nomina testium: Ainardus, filius quondam Girardi Novelli; ¶ Paulinus de Fancellio; ¶ Arnaldus de Casinis »: *Martino*, n. 770. Più caotica la scritturazione di Giovanni di Guiberto, che solo in un caso elenca in modo chiaro i testi chiamati prima di redigerne la deposizione: « Testes Oliverii Corigiarrii contra Wilielmu Barbavairam ex eo quod ipse Oliverius aut alius pro eo dedit mutuo predicto Wilielmo aut alii pro eo lib. .x. Nomina testium Wilielmu Ferarrius bancherius, Iacobus socius eius »: *Giovanni di Guiberto*, I, n. 93. Anche maestro *Salmonus* ricorre in modo non costante a questo schema: « Testes Guillelmi filii Alberti de Rampono contra Guibertum de Sigestro, ex eo quod, corrente millesimo

norma molto successiva dispone che non ne siano convocati più di otto, per cause civili o pecuniarie, sullo stesso capo di inchiesta, ma la prassi potrebbe essere stata osservata già a questa altezza cronologica: il numero più alto offerto ad esempio da Martino è proprio quello²⁷. Peraltro, nel registro stesso e in alcuni frammenti più ampi e tardi (XIV secolo), si può appurare anche un aspetto della procedura che invece di solito risulta chiarissimo nella disposizione teorica ma più raramente nella sua risultanza scritta: le deposizioni, che sono solo uno dei punti dell'*iter*, quasi un settore chiuso²⁸, sono precedute da uno o più mandati a comparire, poi accompagnate talvolta da precisazioni per o delle parti, e infine seguite dalla dichiarazione di apertura da parte del magistrato giudicante, passaggi sempre gestiti dal notaio curiale²⁹.

La testimonianza in sé risulta poi articolata in modo vario, ovvero secondo un interrogatorio che ricalca naturalmente i *tituli* presentati dal denunciante e dalla controparte, talvolta richiamati con l'allusione a una progressione numerica (*super primo titulo, super secundo titulo* etc.), talvolta no³⁰. Un breve cenno ricorda sempre l'avvenuto giuramento del teste, il *sacramentum de calumpnia* o, più tardi, il giuramento *de veritate dicenda*, liquidato attraverso le lapidarie espressioni quali *testis iuratus* o *qui iuravit* o ancora gli incisi *recepto iuramento* e *sub iuramento*³¹. La scelta di usare il discorso diretto o indiretto è lasciata con tutta evidenza al notaio³², così come quella relativa alla

CC XVIII^o, habebat solumodo apud Acon Ugo, filius Dondedei de Campo, partem in quadam navi que vocabatur Imperatrix et erat ipsa navis quedam leparia. Nomina testium: Marchisius de Bisanne, Obertus de Sancto Donato, qui est ultramare, Guillelmus de Sancto Donato, qui est ultramare, et frater eius qui est ultramare, Ugo de Campo, qui est ultramare, Bonvassallus et Rainerius eius cognatus, qui sunt ultramare, Iacobus magister axie qui est in Barati »: ASGe, *Notai Antichi* 14, allegato F, già edito in *Liber Salmonis*, n. 736.

²⁷ *Leges Genuenses*, col. 837 (1403-1407).

²⁸ A Savona, proprio dal registro di Martino, si comprende l'uso di appositi *cartulari longi* per le testimonianze, per il quale si veda CALLERI 2021 e ROVERE 2022 in questo stesso volume.

²⁹ *Martino*. Si veda a titolo di esempio anche *Antonio* de Inghibertis, nn. 152-185, 332-562.

³⁰ Anche all'interno della medesima causa alcune volte i *tituli* risultano numerati e altre volte no. A titolo di esempio, nella controversia che divide l'abate di sant'Andrea di Borzone e il vescovo di Piacenza, per mano del notaio di Giovanni di Guiberto, soltanto prete Martino, canonico della chiesa di santa Maria delle Vigne, è interrogato sulla base di titoli elencati e numerati (1-3), mentre gli altri testimoni rendono una deposizione apparentemente meno ordinata e puntuale; è plausibile che si tratti, appunto, proprio di una scelta di redazione di Giovanni, che riduce le loro deposizioni a un unico discorso coe-rente e più fluido (*Giovanni di Guiberto*, I, n. 101).

³¹ *Leges Genuenses*, coll. 831-833.

³² È molto frequente anche la forma mista, in cui cioè alcune porzioni della deposizione sono riportate in entrambi i modi: PUNCUH 1965, p. 27.

qualificazione delle espressioni usate: il teste sa o sa bene, crede, ricorda oppure ne è certo o ancora, più semplicemente, dice. E, a questo proposito, da subito i notai liguri esplorano l'ipotesi di liquidare deposizioni identiche, o molti simili tranne che per certi particolari, con il rimando appunto alla prima resa di quel tipo o, nel caso in cui si confermino totalmente i *tituli* presentati, *sicut in eis continetur*. È questa un'importante assunzione di responsabilità da parte del notaio, che di fatto decide di non registrare le parole di quello specifico teste e assume su di sé il peso della scelta³³.

Fondamentale è poi, come si sa, l'appurare come il testimone sia venuto a conoscenza di ciò che racconta e qui, in questo punto tanto cruciale, si ha l'impressione che ancora una volta il grado di approfondimento dipenda almeno in parte dalla discrezionalità di chi ascolta e redige: se interviene la *publica vox et fama*, alcuni notai chiedono al teste di circostanziare meglio che cosa si intenda con questa espressione³⁴, altri reiterano talvolta alcune domande in modo non spiegabile, se non immaginando che ritengano giusto ottenere nuovi particolari della narrazione; qualcuno rende una narrazione più drammatizzata del momento testimoniale, facendo cogliere a chi legge la sfumatura di una pausa nel racconto del teste³⁵ o di un'aggiunta posteriore di particolari non strettamente richiesti dal titolo opposto³⁶.

³³ A titolo meramente esplicativo, Martino registra così una parte della testimonianza di tale Pellegriano: « De tempore et hora, mense, dixit idem quod Salvetus (*un teste precedente*), sed dixit quod quatuor anni sive III sunt transacti »: *Martino*, n. 789.p. 313; oppure « Gisulfus Guastarellus, iuratus, dixit idem quod Wilielmus ferrarius (*che ha appena deposto*) »: *ibidem*, n. 768.

³⁴ Un teste, nel 1226, risponde « quod vicinia dicunt »: (*Liber Salmonis*, n. 1402); altri, nel 1375, « Id quod publice dicitur inter gentes »: (*ASGe, Manoscritto* 104, f. 172).

³⁵ Nella deposizione di tale Ugo di Rossiglione, testimone in una causa per il possesso di un mulo, la circostanza è molto evidente. Il teste è già stato interrogato su una dozzina di titoli, ai quali ha risposto con molta reticenza e ammettendo quasi sempre di non saperne nulla, ma a un certo punto sente di dover spiegarsi meglio, il che risulta perfettamente intellegibile dal lavoro del notaio: « Interrogatus per quot [an]nos, respondit: « Nescio ». Postea dixit: « Nescio aliter quod esset suus, nisi quia vidi ipsum tenere et possidere pro suo » (*Martino*, n. 779); più drammatica anche per il contenuto la narrazione di un Gerardo su un caso di accoltellamento, che alla fine viene infatti depennata dal notaio stesso e riformulata: « Girardus servens potestatis, iuratus dicere verum pro utraque parte, dixit sicut in titulo continetur, sed nescit, sed dixit quod si Bonusiohannes percuteret, percussisset ipsum Ansaldum se defendendo nescit sed bene credit scit quod ob illud fecit ipse Bonusiohannes illam ferutam; et postea dixit quod credit firmiter quod percussit ipsum Ansaldum se defendendo »: (*ibidem*, n. 797, nota g).

³⁶ Ad esempio nella causa tra il vescovo di Piacenza e l'abate del monastero di Sant'Andrea di Borzone per il possesso della chiesa di Santa Maria del Taro, un testimone, prete Ansaldo di Pannesi, aggiunge alla sua deposizione, entro la quale ha già specificato di aver visto personalmente che la gestiscono i monaci da 25 anni, anche il fatto di aver presenziato a una messa per la festività della Vergine, aggiunta resa dal notaio con una separazione del discorso « Item dixit quod vidit etiam ... »: *Giovanni di Guiberto*, I, n. 101.

In tutto questo, che avviene appunto su registro, nessun cenno, in calce, a quelle che chiameremmo *publicationes* estese: nessuna datazione completa – talvolta il solo giorno del mese³⁷, talvolta nulla – nessun luogo esplicitato – si intenderebbe dunque sempre la curia, qualunque cosa significhi – nessuna indicazione ad avere ricevuto una *iussio* in tale senso dal magistrato, e nessun elenco testimoniale. Tali dati sono sempre affidati all'intestazione del fascicolo o addirittura del cartolare stesso, se interamente curiale³⁸, mentre resta da chiarire se e come essi si trovino sulle redazioni eventualmente consegnate alla controparte, dopo che le deposizioni sono dichiarate aperte³⁹.

La forma di queste scritturazioni permane pressoché identica nel tempo, per i secoli successivi, indipendentemente dalla magistratura innanzi alla quale avviene il dibattimento e dalla natura del contendere. La sola variazione visibile è legata al fatto che il testo si struttura progressivamente in un interrogatorio che risulta più lineare anche alla consultazione posteriore, piuttosto che un flusso di coscienza del teste, qualità più comune nelle deposizioni più antiche; la maggiore articolazione si fa infatti visibile a livello di impostazione dello scritto, cioè con rimandi a capo per ogni *titulus*, cui poi segue un ristretto numero di domande finali volte ad accertare l'assenza di conflitto di interessi tra il teste stesso e le parti, che si rintracciano divenire sistematiche solo dal primo Trecento: le generalità del teste, il suo stato patrimoniale, l'esistenza di familiarità o di motivi di risentimento personale che possano aver spinto a testimoniare pro o contro qualcuno⁴⁰. Negli Statuti più volte si fa cenno alla prescrizione di interrogare il teste solo ed esclusivamente nel merito della causa:

³⁷ Gli Statuti trecenteschi prescrivono l'obbligo di datare precisamente questo tipo di materiale, pena l'annullamento della redazione: « Insuper statuimus quod notarii seu scribae, quarumcunque curiarum et quorumcunque magistratum, in qualibet scriptura uiscumque causae quam recipient, teneantur scribere diem qua deponuntur scripturae; scilicet die Lunae vel Mercurii est, et horam, qua deponuntur, scilicet de mane vel post prandium; et locum, scilicet ad banchum vel extra banchum; alias, non adhibeatur fides dictae scripturae, et habeatur pro non deposita »: *Leges Genuenses*, col. 803.

³⁸ Il notaio Martino, ad esempio, apre così la porzione del registro dedicata alle testimonianze: « In nomine Domini, amen. Incipiunt testes et tituli, tempore domini Wilielmi Guertii, Saonensium potestatis, dati. MCCIII, indictione VI, die XXVIII octubris » (*Martino*, p. 285). L'unica notazione cronologica nel fascicolo di Giovanni di Guiberto si trova in chiusura di una deposizione, e sembrerebbe riguardare la conclusione dell'*iter*: « De ultimo vero titulo fuerunt interrogati solummodo quatuor ultimi testes. Actum Ianue in pontili canonice Sancti Laurentii. Die VIII decembris intrantis MCC, indictione tercia » (*Giovanni di Guiberto*, I, n. 101).

³⁹ Si vedano a questo proposito note 37 e 38.

⁴⁰ Sono peraltro le stesse garanzie richieste da statuto anche al notaio scriba coinvolto in un procedimento, al fine di garantire imparzialità nella registrazione delle deposizioni. La rubrica *De vocatis ad testimonium perhibendum* prescrive tra le altre cose che il notaio debba segnalare alla autorità l'esistenza di eventuali legami con una delle parti (*Leges Genuenses*, col. 837-838).

è possibile che tali norme siano indirizzate anche a limitare l'estensione concreta delle verbalizzazioni, dal momento che gli scribi sono pagati in base al numero di righe redatte a seconda dei *tituli* presentati⁴¹.

3.2 *Ut ultime voluntates decedencium iure teneant*

Il secondo spunto di riflessione che le fonti genovesi hanno fornito alle domande iniziali è un interessante caso specifico di deposizione, legato cioè a un'occorrenza molto particolare, ovvero la circostanza per cui sia avvenuto un testamento in forma soltanto orale. È una tipologia documentaria che infatti si incontra raramente e grossomodo entro il primo XIV secolo, divenendo con tutta evidenza poi un evento molto raro, almeno in città, che qualcuno non ricorra al testamento per mano notabile. Poiché le ultime volontà, anche se affidate al numero congruo di testimoni, devono poi forzatamente diventare scritte, se gli eredi intendono dare avvio a un procedimento per accedere alla *apprehensio hereditatis*, i notai genovesi elaborano allora una struttura documentaria, cui danno talvolta l'interessante nome di *publicatio*, entro la quale sommare senza soluzione di continuità uno dopo l'altro i *dicta*, appunto, di tutti coloro che erano presenti al momento di quella dettatura orale.

Va da sé che questa sia una circostanza molto diversa da quella della testimonianza in giudizio, perché si tratta di affidare al documento scritto deposizioni al di fuori di un vero e proprio dibattimento e in assenza di una vera controparte, che piuttosto richiamano l'esigenza di superare il momento di *impasse* nell'*iter* ereditario. La deposizione in questo caso non ha infatti uno scopo davvero consultivo all'emissione di sentenza, ma sostituisce una realtà che non è ricostruibile in altro modo. D'altronde, col nome stesso di *publicatio* si può intendere anche il punto finale, il risultato giuridico dell'inchiesta su quel testamento avvenuto solo oralmente⁴². Rolandino, peraltro, include anche questo tipo di testamento nella *Summa*, dato che deve prima o poi diventare comunque *scriptum*, e osserva che:

⁴¹ *Leges Genuenses*, coll. 647-648, là dove si prescrive che «De testibus recipiendis, si questio fuerit de libris quinquaginta vel abinde infra pro quolibet titulo super quo testis deponat dictum suum, habito intuitu ad longitudinem vel brevitatem dicti et attestationis testis et ad multitudinem titulorum, a denariis sex usque in denarios decem octo pro singulo titulo. Si questio vero fuerit a libris quinquaginta supra, pro quolibet titulo sive articulo super quo testis deponat dictum suum, habito intuitu ad brevitatem vel magnitudinem dicti et attestationis testis et ad multitudinem titulorum, a denariis decem octo usque soldis tribus ianuinarum. De testibus sive dictis testium exemplandis pro quolibet columpnello cuius linee sint longe et numero triginta due denarios quatuor ».

⁴² Sul concetto di *publicatio* v. BASSANI 2019, pp. 170-179 e bibliografia ivi indicata, e ancora EAD. 2021, pp. 189-185.

« scriptura eius autem nihil operatur ut validior sit testamenti substantia, sed ut facilius per eam declaratur et probetur tenor et series testamenti; in his igitur et etiam in contractibus et pactis adhibentur tabelliones et fiunt scripturae publicae solum gratia facillioris probationis non substantiae fortioris »⁴³.

Questa particolare forma di *dicta testium* comunque è qui introdotta da una cornice che condensa brevemente la finalità del documento stesso – soprattutto assicurare che non sorgano problemi in merito ai lasciti – e il riproporsi in essa di alcune espressioni, talvolta identiche, per il XIII secolo, suggerisce l'ipotesi dell'irruzione di qualche apparato formulare nel notariato locale, magari in uso nelle magistrature comunali⁴⁴.

Al termine della stesura delle deposizioni, il magistrato davanti al quale avviene il procedimento non ne decreta tanto l'attendibilità quanto l'ammissibilità *in iure*, conferendo ad esse la medesima *vis* che avrebbero se rese di fronte a qualunque altro magistrato, in qualunque tempo futuro⁴⁵. Il fulcro dell'azione giuridica per questa altezza cronologica sembra quindi spostarsi sul giuramento fatto dai testimoni,

⁴³ ROLANDINUS, p. II, cap. VIII, rubr. *De Testamento nuncupativo quod conficitur sine scriptis*. 266r. Per un'altra forma interessante e inconsueta di testamento v. CALLERI 2019a.

⁴⁴ « Ut decedentium teneant ultime voluntates et imposterum valeant, oportet ut testes qui presentes interfuerint coram competente iudice iurent, et eorum depositiones instrumenti publici tenore notentur, ne ulla possit aliquando contentio suboriri, omnisque inde ambiguitas de medio auferatur. Qua propter ... »: *Secondo registro*, n. 333, 1198 in copia autentica del 1216, notaio rogatorio Ottobono scriba; « Ut ultime voluntates decedentium iure teneant et in posterum vigorem habeant oportet testes qui presentes fuerint coram iudice competente iurare et eorum dicta publico instrumento significari. Ideoque ... »: *Guglielmo da Sori*, I, n. 287; II, n. 866; « Ut ultime voluntates decedentium iure teneant oportet ut testes qui dispositioni présentes interfuerint coram competente iudice iurent et quod eorum dispositiones publici instrumenti tenore significantur, ne ulla inde, quod absit, in posterum ambiguitas possit orriri seu questio. Ideoque ... »: *Giovanni di Guiberto*, II, n. 1956, del 1206; « Ut decedentium teneantur ultime voluntates que per manum publici tabellionis sollemniter scripte non sunt, oportet ut testes qui présentes fuerint coram competente iudice vel potestate iurent ut ipsorum depositiones instrumenti publici tenore significantur ne ulla valeat inde in posterum contencio seu ambiguitas suboriri. Ideoque ... »: *Documenti di Bonifacio*, n. 124 (not. Tealdo de Sigestro, 1238). Divergono in toto le imbreviature di mano di Oberto scriba *de Mercato* per il 1186, come sempre molto succinte (*Oberto scriba 1186*, n. 248; vedi anche CALLERI 2019b), e quelle di Guglielmo *sapiens*, scriba del podestà di Polcevera (1210), che sceglie invece di confezionare un vero e proprio lodo (« In Christi nomine. Nicola de Volta, potestas Pulcifere, laudavit quod dicta et attestaciones infra-scriptorum testium, quos Verdellia produxit ad publicandam ultimam voluntatem quondam Fredentionis, mariti sui, sint rata et firma apud omnes iudices et potestates ... ac si coram eos iuravissent et ab eis interrogati fuissent (*segue depennato* testes). Titulus talis est: testes Verdellie ... »; *AsGe, Notai Antichi* 7, f. 11v); diverge nel formulario del protocollo, ma non in quello escatocollare, l'imbreviatura di mano del notaio Bonvillano (1198; *Bonvillano*, n. 201).

⁴⁵ Come esempio: « Hec sunt atestaciones testium a supradictis consulibus interrogatorum, quas laudaverunt firmas et ratas esse apud omnes futuros consulatus ac si coram ipsis iurassent et ab eis presencialiter interrogati fuissent » (*Guglielmo da Sori*, II, n. 866).

sulle loro affermazioni garantite dalla sacralità della parola data: è quella che si rende eternamente ferma⁴⁶. Alcune norme contenute nel nucleo forse più risalente degli Statuti, d'altronde, insistono espressamente su questa questione, cioè sulla validità nel tempo di un giuramento prestato innanzi a un console non più in carica, e anche innanzi ad un magistrato eventualmente non competente⁴⁷.

Nell'esempio più recente che ho rinvenuto (1309), però, la questione è mutata e si è allineata a una logica che pare più coerente alle esigenze della procedura: dopo una cornice introduttiva identica a quelle dei secoli precedenti, trovano posto innanzitutto l'ordine di *inquisitio* da parte del magistrato competente⁴⁸, poi i *tituli* sui quali interrogare i testimoni e, infine le, in questo caso, 7 deposizioni diverse, ciascuna ben circostanziata nella paternità e nella *causa scientie*. I *dicta* così raccolti dallo scriba – il notaio Giorgio di Camogli, scriba del podestà della Val Polcevera – cui è rivolta una chiarissima *iussio* di redazione, valgono ancora come se rese di fronte a qualunque altro magistrato, ma soprattutto ottengono quella fede «que autentico et originali daretur et perinde ac si in scriptis manu publici notarii dicta ultima voluntas appareret». In questo caso, peraltro, si tratta di un piccolo fascicolo tematico, di ff. 18, in formato di manuale, che il notaio redige estraendo il testo dagli *acta*, probabilmente perché fosse consegnato agli attori; una vera e propria *publicatio*, quindi, che tra l'altro mette nuovamente in gioco alcuni aspetti della modalità di copiatura e di estensione in originale nell'era della conservazione in filza⁴⁹.

⁴⁶ Alcuni aspetti di questo tratto delle deposizioni in PUNCUH 2006, pp. 277-279.

⁴⁷ *Statuti di Pera*, cap. 49.

⁴⁸ ASGe, *Notai Ignoti* 25.24, f. 1r: «Potestas Pulcifere, volens cognoscere de ultima voluntate quondam Iohannis de Corassio de Sancto Martino de Palavanico, filii quondam Bartholomei, ad instanciam et requisitionem Andrioli et Lanfranci fratrum, filiorum quondam Iacobi Paporini de Sancto Martino de Palavanico, nepotum dicti quondam Iohannis ... testes infrascriptos manu Georgii de Camulio notarii, scribe curie potestatie Pulcifere, recipi iussit ad fidem dicte ultime voluntatis perpetuo faciendam et ad eternam rei memoriam atque ad publicandam ultimam voluntatem dicti quondam Iohannis, ut de ipsa ultima voluntate imposterum (*sic*) laqueat universis, dictos testes recipi fecit et in scriptis reddigi super titulis infrascriptis».

⁴⁹ Questo è il verbale completo, da cui anche le citazioni delle righe precedenti: «Extracta et publicata sunt dicta dictorum testium et atestaciones predictae de mandato dicti domini potestatis per me, Georgium de Camulio notarium, de actis publicis et cartulario actorum dicte curie, sicut ibi sunt, nichil addito vel diminuto quod mutet substanciam vel sensum, qui potestas, ex officio suo et prout melius potuit, sendens pro tribunali, statuit, laudavit et pronunciauit quod dictis actis et dictis atestacionibus dictorum testium, de eius mandato extractis et publicatis ut supra, illa fides detur que autentico et originali daretur et perinde ac si in scriptis manu publici notarii dicta ultima voluta appareret, et in forma predicta publicando dicta dictorum testium et atestaciones predictas tanquam ultima voluntas sive testamentum dicti quondam Iohannis, statuit et decrevit ut supra, causa cognita, laudans, statuens et pronuncians predicta omnia et singula obtinere debere perpetuam firmitatem et valere debeat coram quocumque magistratu, nec posse infringi aliqua

Nonostante tali interventi dell'autorità, massicci, nella procedura redazionale, questa tipologia documentaria è spesso definita dagli stessi notai rogatari come *publicum instrumentum*, è dotata di *publicationes* escatocollari complete e talvolta anche di breve *rogatio*. Si tratta dunque di un altro esempio di quella forma documentaria mista attestata di frequente per gli atti di volontaria giurisdizione, dove cioè si sommano la fede notarile per la correttezza della struttura documentale e la *auctoritas* del magistrato per la sua applicabilità. A differenza della deposizione in giudizio, la responsabilità procedurale è quindi condivisa tra i due poli: è un *publicum instrumentum* elaborato secondo alcuni elementi necessari che lo ammettono *in iure*.

Ancora aperta resta, in questo caso, una sola, ultima e però fondamentale questione: quella relativa all'identità del notaio responsabile, cioè se egli sia sempre anche lo scriba del magistrato la cui *auctoritas* viene interposta, e quindi egli riesca o possa inserire più facilmente un atto dalla natura intermedia come questo tra le incombenze delle curia e del giudice: in alcuni casi tale legame è accertato, in altri no⁵⁰.

3.3 *Ad eternam rei memoriam*

Il terzo e ultimo spunto di riflessione compare fondamentalmente a partire dal XV secolo, cioè quando si sviluppa e si diffonde la testimonianza a futura memoria, ovvero uno strumento previsto per regolare l'occorrenza in cui una persona possa deporre in un momento non consona e inusuale dell'*iter* processuale, addirittura prima che esso sia iniziato, destinato ad avere poi largo uso in epoca moderna.

La ragione fondante di tale accorgimento è legata all'ipotesi che il possibile teste sia ammalato o morente o, ancora, in procinto di intraprendere un viaggio, e soprattutto in relazione a quest'ultima evenienza si intuisce perché nel notariato genovese questa forma di deposizione, che dovrebbe essere straordinaria, nel corso del XV secolo diviene invece comune per non dire proprio quotidiana. Statisticamente, infatti, la maggior parte di queste testimonianze, soprattutto le più antiche, riguarda questioni attinenti

racione vel causa, et inde laudem fieri iussit per me, Georgium predictum » *ibidem*, f. 18r. Alle deposizioni segue anche la convocazione a comparire in curia per gli altri nipoti, perché assistano al giuramento dei testimoni e alla pubblicazione del fascicolo (*ibidem*, f. 17v).

⁵⁰ È d'altronde un legame forte quello tra un giudice e lo scriba. La rubrica trecentesca degli Statuti « Quod soli notarii curiarum scribant processus et acta earum » prescrive chiaramente che un magistrato non possa interporre la propria autorità in alcun *instrumentum*, sentenza o atto processuale che non sia stato scritto dal *suo* notaio, sotto minaccia di pena, che colpirà entrambi, di fino a 25 lire ciascuno (*Leges Genuenses*, col. 638).

alla larghissima sfera della mercatura. Sporadici esempi di dichiarazioni, più o meno spontanee, rilasciate per vari scopi davanti al notaio sono certamente presenti anche nelle imbreviature dei secoli precedenti, ma non presentano alcuna struttura riconoscibile⁵¹. Questo tipo particolare di documento ha invece un formulario che è assolutamente fisso, non varia mai e che è comune a tutti i notai cittadini dell'epoca secondo alcune varianti testuali di nessun conto⁵². La struttura prevede in apertura una locuzione che richiama alcuni aspetti di una *promulgatio*, seguita da una sezione narrativa che spiega l'accaduto, e cioè che in presenza del notaio e di opportuni testimoni è comparsa una persona che intende rilasciare testimonianza a futura memoria, affinché la verità non patisca inganno, su una vicenda di sua conoscenza. Tale comparsa è sollecitata da qualcuno – naturalmente il futuro, eventuale, denunciante – e la vicenda generale è già richiamata in questa parte in tutti i suoi dettagli, a volte anche molto precisi. Dopodiché il teste di solito viene indotto al giuramento solenne *de veritate dicenda* dal notaio, il quale poi lo interroga nel merito, per la maggior parte delle volte sulla base di *tituli* forniti da chi ha sollecitato la deposizione; occasionalmente si rivengono anche casi in cui il testimone è lasciato raccontare in modo più libero. Al termine della deposizione così raccolta, il notaio appone una *rogatio* completa – correttamente, non è un atto in giudizio, né intermedio – e le *publicationes* che riserva a qualunque altro *instrumentum* di natura privata.

Gli emendamenti agli Statuti genovesi di inizio Quattrocento comprendono una specifica rubrica che prescrive un *iter* procedurale piuttosto complicato per l'applicabilità delle testimonianze a futura memoria, ovvero una sorta di sospensione della deposizione così imbreviata dal notaio fino al momento giusto previsto dall'eventuale procedura, cioè fino quando il magistrato competente gliene ordinerà la stesura da imbreviatura a originale su pergamena, originale che sarà però sigillato da un non meglio specificato sigillo comunale e consegnato allo *Statutarius*, che lo ammetterà in causa pubblicandolo⁵³. È dunque questo l'unico caso di verbalizzazione di una deposizione in cui la validità della forma documentale ricade solamente sul notaio, almeno finché essa rimane allo stato di imbreviatura e non viene dunque utilizzata; una sorta di inte-

⁵¹ Valga come esempio generale l'affermazione di una giovane, Tantobella di Rubaldo *de Bombello*, la quale il 10 settembre 1253 dichiara al notaio ed ai testimoni presenti di non avere, né aver mai avuto, alcuna intenzione di sposare il giovane scelto da suo padre (*Notai Antichi* 52, f. 62r).

⁵² Ho scelto di editarne una come modello poiché, a differenza degli esempi delle note precedenti, non sussistono che pochi casi pubblicati finora, in virtù della minore frequenza di edizione degli atti cittadini del XV secolo (v. ad esempio *Mostra storica* 1964, n. 144; *Hinc publica fides* 2006, nn. 29-31; PIERGIOVANNI 2009, nn. 7, 19). V. quindi *Appendice*.

⁵³ *Leges Genuenses*, col. 839: « De testibus infirmis, vel ituris in iter longum, recipiendis ad memoriam aeternam ». Una versione meno completa è già prevista in *Statuti di Pera*, cap. 50.

ressantissimo congelamento della deposizione, affidata alla custodia notarile, che le farà cambiare forma, da imbreviatura a *mundum*, e poi natura, da atto privato a atto pubblico con la presentazione all'autorità.

A fronte del fatto che quasi tutte le imbreviature di testimonianze a futura memoria rechino l'indicazione consueta di avvenuta estrazione in *mundum*⁵⁴, l'impressione generale è che, come spesso accade, la prassi sconfini dai limiti della dottrina e della legge: sono state trasmesse centinaia di *testificationes* di questo tipo nelle unità notarili quattrocentesche, e non si trova alcuna traccia di tale elaborato iter, diretta o indiretta. Non solo: a guardare bene anche il contenuto di svariate di queste deposizioni, si capisce come presto lo strumento si estenda a qualunque occasione di potenziale litigio, e senza che mai si giustifichi perché il sollecitante e il suo testimone ricorrano a questo tipo di risorsa: nessuno è mai definito malato, morente o in procinto di partire, e l'oggetto del deporre spazia presto in ogni ambito della vita quotidiana.

È dunque possibile che la pratica abbia scavalcato la norma: questo tipo di testimonianza è forse alla fine ammessa in giudizio così come è – e questo anche per sveltire tribunali spesso ingolfati – o attraverso forme di scritturazione tipiche del XV secolo e di cui molto poco per ora sappiamo, come le imbreviature firmate e i fascicoli, già citati, estratti *de actis publicis*⁵⁵. È anche plausibile, però, che il fatto stesso che una testimonianza giaccia, in potenza, presso un notaio sia sufficiente in qualche modo a scoraggiare l'eventuale resistenza alla risoluzione amichevole, soprattutto nei casi non complessi di controversia. Questo ci riporta eventualmente ad una delle qualità più rilevanti dell'attività notarile stessa, ovvero la funzione antiprocessuale, cioè quel grado variabile di mediazione tra le parti che può emergere in ogni momento dell'attività, tanto più se il notaio in questione è od è stato scriba di una magistratura o, ancora, se abbia come luogo di rogitto uno dei palazzi in uso del Comune, come spesso accade nel XV secolo, condiviso quindi proprio con alcune curie cittadine.

4. Conclusioni

In questo per necessità velocissimo sorvolo sulle fonti, l'unica asserzione possibile da fare è sottolineare, ancora una volta, la grande varietà di tipologie che emerge

⁵⁴ La nota, nel XV secolo, è di solito la parola *Extractum* posta nell'angolo superiore sinistro del foglio, mentre più rara è la nota *Factum*, usata nei secoli precedenti. Assente ormai la barratura, con lo stesso significato, tipica del XII secolo e dei primi decenni del XIII.

⁵⁵ V. nota 49. Questi fascicoli, o anche singoli fogli con singoli *instrumenta*, si rivengono molto spesso nelle unità quattrocentesche; si tratta di materiale cartaceo, privo delle verbalizzazioni di autentica tradizionali.

dall'analisi del materiale ligure, soprattutto a seguito di un'indagine di ampia diacronia. Ciò che però risulta altrettanto chiaramente – e che, anzi, è forse ciò che rende possibile tale diversificazione di modelli – è la generale padronanza tecnica del notariato di matrice genovese, che appare governare con prontezza anche una produzione particolare come quella della testimonianza. Questi professionisti sembrano cioè nel loro complesso capaci di gestire in buona autonomia – un'autonomia naturalmente regolata in questo caso dalla fonte statutaria – questo tipo di documentazione, modulandone la scritturazione secondo esigenze in parte anche personali, ma garantendone sempre l'efficacia e l'utilità, e senza particolari incertezze. La differenziazione delle pratiche redazionali del singolo notaio non inficia la finalizzazione dell'*iter* procedurale, che pare saldamente gestito dal personale curiale nel suo complesso. Questi aspetti di solidità appaiono ancora più rilevanti, se possibile, nel caso della deposizione nell'ambito del documento privato, che è occorrenza meno consueta e forse anche meno rappresentata nei modelli. I notai genovesi sono infatti in grado di acquisire e proporre molto rapidamente risposte documentali, dotate di strutture quasi fisse o molto poco variabili a queste esigenze rare (come il testamento orale) o nuove (come la *testificatio* a futura memoria), adattando le stesse secondo gradi logici e coerenti di impiego delle propria capacità certificatoria, e con esiti funzionali e molto stabili. Sono altri aspetti di quel lavoro di lima sulla « duttilità dell'*instrumentum*, prima timidamente e impercettibilmente, poi sempre più esplicitamente rielaborato, modificato e piegato alle esigenze della società comunale e dei suoi magistrati »⁵⁶, che proprio Dino Puncuh aveva rilevato essere tratto distintivo del notariato coinvolto nella gestazione delle scritture pubbliche. A margine non può che restare aperto quindi, ancora una volta, il quesito, dovuto al vuoto delle fonti in ambito genovese, relativo al come ed al quando questa compagine riesca a garantire tutto ciò, ovvero come possa formarsi, e formare i propri nuovi membri, in modo tanto precoce, efficace e costante.

FONTI

GENOVA, ARCHIVIO DI STATO (ASGe)

– *Manoscritto* 104

– *Notai Antichi* 4, 5, 7, 14, 18/II, 20/I, 52, 510.

– *Notai Ignoti* 25.24

⁵⁶ PUNCUH 2000, p. 749.

BIBLIOGRAFIA

- Antonio de Inghibertis = Antonio de Inghibertis de Castro (*Genova, 1330-1346*), a cura di V. RUZZIN, Genova 2020 (Notariorum Itinera, VI).
- BASSANI 2012 = A. BASSANI, *Sapere e credere. Parte prima. La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune*, Milano 2012 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 43).
- BASSANI 2017 = A. BASSANI, *Udire e provare. Il testimone de auditu alieno nel processo di diritto comune*, Milano 2017 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 47).
- BASSANI 2019 = A. BASSANI, *La deposizione del testimone nel processo di diritto comune tra dottrina e prassi*, in *Tra storia e diritto* 2019, pp. 157-181.
- BASSANI 2021 = A. BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 177-204.
- BASSANI 2022 = A. BASSANI, *Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena*, in *Giustizia, istituzioni e notai* 2022, pp. 89-106.
- Bonvillano = *Bonvillano (1198)*, a cura di J.E. EIERMAN - H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova, 1939 (*Notai Liguri dei secoli XII e XIII*, III).
- CALLERI 2019a = M. CALLERI, *Quodammodo alienum. Il testamento in scriptis di Enrico Detesalve (Genova, 21 settembre 1220)*, in « *Scrineum Rivista* », 16 (2019), pp. 169-203.
- CALLERI 2019b = M. CALLERI, *Un notaio genovese tra XII e XIII secolo: Oberto scriba de Mercato*, in *Ianuensis non nascitur sed fit* 2019, 1, pp. 303-324.
- CALLERI 2021 = M. CALLERI, *Savona 1250. Il Cartularium del podestà*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 265-284.
- CALLERI 2022 = M. CALLERI, *L'altra giustizia. I lodi arbitrari a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti*, in *Giustizia, istituzioni e notai* 2022, pp. 183-202.
- Cartolari notarili genovesi 1956-1961 = Cartolari notarili genovesi (1-149)*, [a cura di G. COSTAMAGNA], Roma 1956-1961 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXII e XLI).
- Documenti di Bonifacio* = V. VITALE, *Documenti sul castello di Bonifacio nel secolo XIII*, in « *Atti della Regia Deputazione di Storia Patria per la Liguria* », LXV/I (1936), pp. 1-331.
- FAINI 2001 = E. FAINI, *Le memorie del territorio nella Tuscia dei secoli XII-XIII: strategie di condizionamento nei dicta testium*, in « *Mèlanges de l'École française de Rome. Moyen Âge* », 113 (2001), pp. 487-497.
- FOIS 2013 = L. FOIS, *Interpretazione, trascrizione o traduzione? I 'dicta testium' e il ruolo di mediazione linguistica dei notai (secc. XII-XIV)*, in « *Cahiers d'études italiennes* », 17 (2013), pp. 21-36.
- GARDINI cds = S. GARDINI, *La memoria del trauma. Mutamenti e persistenze nella percezione della perdita documentaria per cause belliche: il caso di Genova*, in corso di stampa.
- GIORGI 2021 = A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETI, Roma 2021 (Collection de l'École française de Rome, 580), pp. 37-94.

- GIORGI - MOSCADELLI 2012 = A. GIORGI - S. MOSCADELLI, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 109), pp. 37-121.
- Giustizia, istituzioni e notai 2022 = *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea*. In ricordo di Dino Puncub, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022 (Notarium itineraria. Varia, 6).
- Giovanni di Guiberto = *Giovanni di Guiberto. 1200-1211*, a cura di M.W. HALL COLE - H.G. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova, 1939-1940 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, V).
- Guglielmo da Sori = *Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di † G. ORESTE - D. PUNCUH - V. RUZZIN, Genova 2015 (Notarium Itinera, I).
- Hinc publica fides 2006 = *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII).
- Ianuensis non nascitur sed fit 2019 = *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7).
- Leges Genuenses = *Leges Genuenses, inchoaverunt CORNELIUS DESIMONI et ALOISIUS THOMAS BELGRANO, explevit et edidit VICTORIUS POGGI, Augustae Taurinorum 1901* (Historiae Patriae Monumenta, XVIII).
- LETT 2009 = D. LETT, *La langue du témoin sous la plume du notaire: témoignages oraux et rédaction de procès de canonisation au début du XIV^e siècle*, in *L'autorité de l'écrit au Moyen Âge (Orient-Occident)*. XXXIX^e Congrès de la SHMELSP, Le Caire, 30 avril-5 mai 2008, Paris 2009 (Histoire ancienne et médiévale, 102), pp. 89-105.
- Liber Salmonis = *Liber magistri Salmonis sacri palatii notarii. 1222-1226*, con prefazione di A. FERRETTO, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXVI (1906).
- Liber sententiarum 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notarium Itinera, VII/1).
- MACCHIAVELLO 2022 = S. MACCHIAVELLO, *La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro i notai, i documenti (1143-1156)*, in *Giustizia, istituzioni e notai 2022*, pp. 373-393.
- Martino = *Il cartulario del notaio Martino (Savona 1203-1206)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, IX).
- MODESTI 2021 = M. MODESTI, *Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.)*. Percorsi diplomatici, in *Liber sententiarum 2021*, pp. 285-326.
- Mostra storica 1964 = *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA - D. PUNCUH, Genova 1964 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., IV/I).
- NICOLAJ 2003 = G. NICOLAJ, *Lineamenti di diplomatica generale*, « Scrinium Rivista », 1 (2003), pp. 5-112.
- Oberto scriba 1186 = *Oberto Scriba de Mercato. 1186*, a cura di M. CHIAUDANO, Genova 1940 (Notai liguri del sec. XII, IV).
- ORLANDI 2022 = G.M. ORLANDI, *Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Iogo e il suo frammento di metà Duecento*, in *Giustizia, istituzioni e notai 2022*, pp. 619-636.

- PADOA SCHIOPPA 2014 = A. PADOA SCHIOPPA, , *Giustizia civile e notariato nel primo Duecento comunale: il caso di Savona (1203-1206)*, in « Studi medievali », s. III, LV/1 (2014), pp. 1-24; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 375-398 e in *Recht - Geschichte - Geschichtschreibung. Rechts- un Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs*, hrsg. von S. LEPSIUS - R. SCHULZE - B. KANNOVSKI, Berlin 2014 (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung Münchener Universitätschriften. Juristische Fakultät, 95), pp. 49-65.
- PETRONIO 1989 = U. PETRONIO, *Stipulazione e documentazione dei contratti in età comunale*, in *Civiltà comunale. Libro, scrittura, documento*. Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988, Genova 1989 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XIX/II), pp. 53-78.
- PIERGIOVANNI 1980 = V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980.
- PIERGIOVANNI 2004 = V. PIERGIOVANNI *La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo*, in *Storia della cultura ligure*, a cura di D. PUNCUH , Genova 2004 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLIV/I), 1, pp. 11-18; anche in V. PIERGIOVANNI, *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, Genova 2012 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., LII), pp. 439-446.
- PIERGIOVANNI 2009 = V. PIERGIOVANNI, *Il Notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*. Atti del convegno di studi storici, Genova, 9-10 novembre 2007, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2009, (Studi Storici sul Notariato Italiano, XIII).
- PIRANI 2022 = PIRANI, *La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie nelle inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)*, in *Giustizia, istituzioni e notai 2022*, pp. 131-156.
- Placiti*, II/1 = *I placiti del "Regnum Italiae"*, a cura di C. MANARESI, II/1, Roma 1957 (Fonti per la storia d'Italia, 96).
- Placiti*, III/1 = *I placiti del "Regnum Italiae"*, a cura di C. MANARESI, III/1, Roma 1960 (Fonti per la storia d'Italia, 97).
- PROVERO 2006 = L. PROVERO, *Una cultura dei confini. Liti, inchieste e testimonianze nel Piemonte del Duecento*, in « Reti Medievali Rivista », 7/1 (2006), art. 12.
- PUNCUH 1965 = D. PUNCUH, *Note di diplomazia giudiziaria savonese*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., V (1965), pp. 5-36; anche in PUNCUH 2006a, pp. 531-555.
- PUNCUH 2000 = D. PUNCUH, *La diplomazia comunale in Italia dal saggio del Torelli ai giorni nostri*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*. Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatie, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER - TH. DE HEMPTINNE, Leuven-Apeldoorn 2000 (Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Early Modern Low Countries, 9), pp. 383-406; anche in ID., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLVI/I), pp. 727-753.
- PUNCUH 2006 = D. PUNCUH, *Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno internazionale di studi storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII), pp. 265-290, anche in ID., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLVI/I, 2006), pp. 883-904.

- ROLANDINUS = ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa totius artis notariae*, Venetiis 1546 (rist. anast. Bologna 1977).
- ROVERE 1995 = A. ROVERE, *Garanzie documentali e mutamenti istituzionali: il caso savonese del 1354*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXV/I (1995), pp. 145-178.
- ROVERE 1997a = A. ROVERE, *Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVII/II (1997), pp. 93-113.
- ROVERE 1997b = A. ROVERE, *I « pubblici testes » e la prassi documentale a Genova (secc. XIII-XIII)*, Roma 1997 (Serta Antiqua et Mediaevalia, 1), pp. 291-332.
- ROVERE 2009 = A. ROVERE, *I lodi consolari e la documentazione pubblica nei più antichi cartolari notarili genovesi*, in In uno volumine. *Studi in onore di Cesare Scalton*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 513-528.
- ROVERE 2012 = A. ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile: il modello genovese*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*. Atti del Convegno internazionale dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009, a cura di G. DE GREGORIO - M. GALANTE, Spoleto 2012 (Studi e ricerche, 5), pp. 301-335.
- ROVERE 2022 = A. ROVERE, *Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'*, in *Giustizia, istituzioni e notai 2022*, pp. 663-684.
- RUZZIN 2019 = V. RUZZIN, *Inventarium conficere tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII)*, in *Ianuensis non nascitur sed fit*, pp. 1157-1181.
- SAVELLI 2003 = R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli Statuti della Liguria*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la Storia della Liguria, XIX), pp. 1-191.
- Secondo registro = Il secondo registro della curia arcivescovile di Genova*, a cura di L.T. BELGRANO - L. BERETTA, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XVIII (1887).
- Statuti di Pera = Statuti della colonia genovese di Pera*, a cura di V. PROMIS, in « Miscellanea di Storia Italiana », XI (1871), pp. 513-780.
- Tra storia e diritto 2019 = Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica tra medioevo ed età moderna*, a cura di M. BENEDETTI - A. SANTANGELO CORDANI - A. BASSANI, Milano 2019 (Centro di ricerca coordinato Studi sulla Giustizia, 32).
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.

Appendice documentaria

1432 agosto 16, Genova

Ambrogio Centurione olim Cantellus rilascia al notaio testimonianza a futura memoria circa quanto occorso l'anno precedente alle merci di Andalò Lomellini e soci, dietro sollecitazione di Pietro Batista Lomellini che li rappresenta, ovvero che le stesse sono giunte già danneggiate nel porto olandese di Sluis perché erano state male stivate in Catalogna, sulla nave di Carlo Italiano, che imbarcava acqua.

Archivio di Stato di Genova, *Notai Antichi* 510, f. CCVIIIv (not. *Branca de Bagnaria*)

Nel margine esterno la seguente annotazione: « Extractum ».

In nomine Domini amen. Noverint universi et singuli presens publicum instrumentum testimoniale inspecturi quod constitutus in presentia mei notarii et testium infrascriptorum, ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, Ambrosius Centurions olim Cantellus, civis Ianue, requisitus in testem et pro teste ad eternam rei memoriam ne fides veri pereat, ad instanciam et requixicionem Petri Bartolomei Lomelini, civis Ianue, per ac nomine et vice Andalonis Lomelini et sociorum, requirerentis dictum Ambrosium sic summarie testificari debere veritatem et testimonium veritatis perhibere^a super infrascriptis que probare intendit dictus Petrus Batista dictis nominibus, videlicet quod verum est quod illa quantitas rerum et mercium alias videlicet anno proxime preterito onusta per certas personas in regno Aragone seu Catalonie super navi tunc patronizata per Carolum Ytalianum, et que super dicta nave conducta fuit in Scluxis anno presenti, erat malle et pessime condicionata et devastata^b, et hoc deffectum dicte navis, que erat malle conditionata, et ex eo quod dicte res et merces fuerunt^c malle et minus debite onuste et stivate in dicta nave quando in ea onuste fuerunt in dicto regno Aragone.

Suo iuramento, corporaliter tactis Scripturis, eidem testi prius delato per me notarium infrascriptum de veritate dicenda super premissis, testificando dixit se tantum scire de predictis videlicet: verum esse quod ipse testis dicto anno presenti, videlicet eo tempore quo dicta navis aplicuit in Scluxis cum dictis rebus et mercibus^d se reperit in Scluxis et ipsemet testis tunc fuit discarigator dictarum rerum et mercium tunc existencium in dicta nave, et de quibus supra sit mentio, et scit et vidit tunc ipse testis tanquam discarigator dictarum rerum et mercium quod dicte res

et merces tunc existentes in dicta nave erant malle et pessime conditionate, et hoc quia dicte res et merces fuerant malle stivate in dicta nave quando in ea ut supra fuerunt onuste, et cum pauca misericordia dictarum rerum et mercium. Et dicit etiam ipse testis tunc dici audivisse a marinariis dicte navis quod coperta dicte navis^e erat malle stagna et multam aquam faciebat et quod multa pars dictarum rerum et mercium devastata fuit et balneata occasione dicte coperte malle stagna. Dicit etiam ipse testis tunc vidisse in dicta nave certam partem dictarum mercium balnearum^f coherentiatam, et seu que se adhebat muris et seu lateribus dicte navis, et quequidam^g certa pars dictarum mercium erat devastata propter defectum dicte navis non stagna et abundantis multa aqua. Tamen est verum quod ipse testis dici audiui tam a dictis marinariis dicte navis quam a certis aliis personis quod dicta navis dicto viaggio passa fuit magnam procellam, licet ipse testis credat firmiter quod pocius dicte res et merces pro maiori parte devastate fuerint defectu dicte coperte dicte navis malle stagna, et multam aquam facientes, quam aliqua alia decausa, et hoc est quod dicit se scire de predictis.

Interrogatus causa scientie respondit per ea que supradictis et fuit testis et quia^h ut predixit fuit ipse testisⁱ disarigator dictarum rerum et mercium in Scluxis.

Ultimo interrogatus de odio, amore, timore et de aliis generalibus, recte respondit, et vult obtinere ius habentem; dicens quod ipse testis est cognatus dicti Andalo^j, tamen non diceret nixi verum.

Et de predictis dictus Iohannes^k Batista rogavit me, notarium infrascriptum, ut inde conficiat presens publicum instrumentum testimoniale in fidem, robur, et testimonium premissorum. Actum in Bancis, ad bancum mei notarii infrascripti, anno dominice nativitatis M^oCCCCXXXII, indictione VIII secundum cursum Ianue, die XVI augusti, in terciis, presentibus testibus Neapoleono Cataneo et Luciano Pinnello, civibus Ianue, ad hec vocatis et rogatis.

^a et testimonium-perhibere *nell'interlinea* ^b et devastata *nell'interlinea* ^c segue depennato onuste ^d cum dictis rebus et mercibus *nell'interlinea* ^e segue depennato superior ^f balnearum *nell'interlinea* ^g quidam *nell'interlinea* ^h segue depennato de predicta tanquam tunc disariga ⁱ ipse testis *nell'interlinea* ^j cosi ^k cosi per Petrus

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il contributo si propone di delineare alcuni primi aspetti della scritturazione delle deposizioni testimoniali da parte del notariato ligure tra il XII e il XV secolo, attraverso l'identificazione e l'analisi di tre modelli documentari, elaborati in specifici contesti procedurali e con differenti pratiche di redazione.

Parole significative: Deposizioni testimoniali, notariato, partiche redazionali.

The paper aims to outline some formal aspects of the testimonial depositions by the Ligurian notary between the twelfth and fifteenth Centuries, through the identification and analysis of three documentary models, developed in specific procedural contexts.

Keywords: Trial Witness Depositions, Notaries, Medieval Notary Protocols.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare agosto 2022

C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)